



CITTA' DI CAIAZZO
(Provincia di Caserta)
Medaglia d'Argento al Merito Civile
C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610
www.comune.caiazzo.ce.it
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 30/09/2024

- ART. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONE**
- ART. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO N.C.C. E TAXI**
- ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- ART. 4 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI**
- ART. 5 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**
- ART. 6 - IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI N.C.C.**
- ART. 7 - SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA**
- ART. 8 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA**
- ART. 9 - FERMO E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI**
- ART. 10 - OBBLIGHI PER IL POSSESSORE DI AUTORIZZAZIONE**
- ART. 11 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**
- ART. 12 - INIZIO DEL SERVIZIO**
- ART. 13 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI**
- ART. 14 - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI**
- ART. 15 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**
- ART. 16 - PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE**
- ART. 17 - TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI**
- ART. 18 - COMMISSIONE CONSULTIVA**
- ART. 19 - SANZIONI**
- ART. 20 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

ART. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina gli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente (N.C.C.), nel rispetto della L. n. 21/1992, della L.R. n. 10/2024 e della vigente normativa in materia.

2. I servizi Taxi ed N.C.C. di cui agli artt. 1, 2, 3 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, sono destinati al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale; il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 21/1992:

- il servizio di Taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
- all'interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
- il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
- è consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

4. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 21/1992:

- il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
- lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
- la sede operativa del vettore ed almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.

ART. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO N.C.C. E TAXI

1. Il noleggio con conducente è autoservizio pubblico non di linea e pertanto l'utenza interessata inoltra apposita richiesta di prestazione a tempo e/o a viaggio, presso la sede del vettore, con partenza dal territorio di questo Comune per qualunque destinazione.

2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

3. Ai sensi della L. n. 21/1992, sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali, ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

4. Il servizio Taxi è svolto in riscontro alle esigenze dell'utenza, con l'espletamento per un orario minimo di sei ore al giorno. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie. Qualora si verificano situazioni di particolare emergenza, il Sindaco con apposita Ordinanza stabilisce diversi orari di servizio.

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività degli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente ai sensi della L. n. 21/1992 e della L.R. n. 10/2024. Detta attività è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione ai soli soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le C.C.I.A.A., così come previsto dagli artt. 8 e 9 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 e nella forma giuridica indicata dall'articolo 7 della summenzionata legge.

ART. 4 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1. L'esercizio del servizio è subordinato al rilascio del titolo autorizzatorio previsto dall'art. 8 della L. 15 gennaio 1992, n. 21.

2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Il servizio può essere svolto dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della L. 21/1992 e art. 17 LR 10/2024. In tali casi, il titolare deve dare comunicazione al Comune dei nominativi.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), della L. n. 21/1992 il numero di autorizzazioni rilasciabili dal Comune è annualmente fissato dalla Giunta Comunale tenendo conto dei criteri determinati dalla Regione ai sensi dell'art. 6 della LR 10/2024.

ART. 5 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio Taxi od N.C.C. è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. od analogo elenco di uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. L'iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertati dalla Commissione di cui all'art. 6, comma 3, L. n. 21/1992;
- b) proprietà o possesso in leasing del veicolo oggetto della richiesta di autorizzazione;
- c) non avere effettuato il trasferimento di un'autorizzazione al noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
- d) non essere titolari di autorizzazione all'esercizio di Taxi o di N.C.C., anche se rilasciata da altro Comune, salvo quanto previsto dall'articolo 8 della L. n. 21/1991 in merito al diritto di cumulo di più autorizzazioni di noleggio con conducente;

2. Sono inoltre richiesti ai sensi dell'art.7 del Reg.CE n.1071/2009, i seguenti requisiti finanziari e patrimoniali:

- a) Documento che certifichi la disponibilità, ogni anno, di un capitale e riserve per un valore di almeno 9.000,00 euro quando è utilizzato un solo veicolo e di euro 5.000,00 per ogni veicolo supplementare utilizzato;
- b) In alternativa al punto precedente, mediante polizza fidejussoria o garanzia bancaria per i medesimi importi;

3. Per potere svolgere il servizio N.C.C. è necessaria la disponibilità di una rimessa, anche a cielo aperto, per lo stazionamento dei veicoli di servizio, all'interno del territorio comunale. La rimessa deve avere idonea destinazione d'uso.

ART. 6 - IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI N.C.C.

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, collocano in posizione ben visibile all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO CON CONDUCENTE – CITTA' DI CAIAZZO" e lo stemma del Comune;

Devono altresì essere dotati di una targhetta, di materiale rigido metallico, posizionata nella parte posteriore, e recante in alto la scritta "N.C.C.", sotto "CITTA' DI CAIAZZO", al centro lo stemma del Comune, nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione.

ART. 7 - SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

1. Le autovetture in servizio di noleggio con conducente o taxi possono essere impiegate, su disposizione dell'Amministrazione comunale, per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea, secondo quanto stabilito dalla L.R. 10/2024.

ART. 8 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. È consentito il trasferimento dell'autorizzazione a terzi abilitati all'esercizio della professione:

- per atto fra vivi, su richiesta del titolare a persona dallo stesso indicata, quando il titolare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L. n. 21/1992:
 - sia in possesso dell'autorizzazione da almeno cinque anni;

- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida; il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti; il trasferimento per inabilità permanente deve essere richiesto entro due anni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti; l'inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dalla ASL di appartenenza
- a seguito di cancellazione dal ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A.;
 - a seguito di morte del titolare; gli eredi devono dare comunicazione al Comune entro un mese dal decesso; in caso di trasferimento ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione, è necessaria la presentazione per iscritto della rinuncia a subentrare nell'attività da parte degli aventi diritto, tranne i casi in cui esista un testamento, entro due anni dal decesso; nei casi in cui il trasferimento non si perfezioni nell'arco dei due anni, il titolo autorizzatorio è revocato.

2. Così come prevede l'articolo 10 della L. n. 21/1992, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.

Gli eredi minori del titolare possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura oppure di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli od alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti oppure in base ad un contratto di gestione.

In tali casi il titolare presenta istanza di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'Ufficio SUAP indicandone:

- motivi e durata della sostituzione,
- nominativo del sostituto e numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti,

producendo la documentazione prevista ed indicata nel presente Regolamento unitamente a quella riguardante il rapporto di lavoro con il sostituto, tra quelli previsti dall'art. 10 della L. n. 21/1992:

- contratto di lavoro a tempo determinato registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- contratto di gestione registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

4. È possibile, per i soggetti titolari di autorizzazioni all'esercizio di noleggio con conducente, avvalersi della collaborazione di familiari o dipendenti, purché iscritti nel ruolo dei conducenti, istituito presso la Camera di Commercio. Il titolare dell'autorizzazione trasmette al SUAP l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi, indicando per ognuno i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale. L'elenco va allegato in copia all'autorizzazione,

5. Per collaboratori familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

ART. 9 - FERMO E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

1. Il titolare di autorizzazione taxi che, per i motivi indicati nel precedente articolo 8, intende fermare il veicolo per un periodo non superiore a sei mesi, può farlo dandone comunicazione al Comune
2. Il titolare di autorizzazione che intende sostituire temporaneamente un veicolo perché guasto od in riparazione o per altro valido motivo, può farlo purché con altro veicolo avente i previsti requisiti, dopo averne chiesto l'autorizzazione al Comune.
3. Il titolare di autorizzazione che intende sostituire definitivamente un veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente deve chiederne l'autorizzazione al Comune, fornendo i dati di identificazione del nuovo veicolo che deve essere sottoposto a collaudo presso la M.C.T.C. La sostituzione dovrà essere annotata nella autorizzazione di esercizio.

ART. 10 - OBBLIGHI PER IL POSSESSORE DI AUTORIZZAZIONE

1. La L. n. 21/1992 ed il D.Lgs. n. 81/2008 impongono al titolare di autorizzazione per taxi oppure per N.C.C. l'osservanza delle norme e dei controlli ivi indicati.
2. Il datore di lavoro rispetta gli adempimenti di legge in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri conducenti in qualità di dipendenti, di soci di cooperative di produzione e lavoro.
3. I titolari di società di autonoleggio o gli artigiani che si avvalgono della sostituzione alla guida debbono:
 - nominare un medico responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ed un responsabile dei lavoratori per la sicurezza;
 - fare effettuare, ai dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di autoveicoli in servizio pubblico, corsi di primo soccorso ed annualmente gli aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro;
 - fare effettuare, ai sensi degli artt. 18 e 25 del D.Lgs. n. 81/2008, ai dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di autoveicoli in servizio pubblico, controlli sanitari preventivi per la valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza, con particolare riguardo al controllo dell'assenza di alcolismo, di tossicodipendenze o di malattie che mettano a repentaglio la guida.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. n. 21/1992, le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, secondo le specifiche stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.

Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto sopra citato, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

6. È in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

ART. 11 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio Taxi e del servizio di N.C.C. sono concesse a seguito di bando di pubblico concorso ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo o natante in *leasing* o ad uso *noleggio a lungo termine* e che possano gestirle in forma singola od associata, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento. Il bando pubblico viene indetto anche nei casi in cui si verifichino vacanze negli organici previsti per i rispettivi servizi quando non sia esistente valida graduatoria.

2. L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale, avviene entro 180 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinate le necessità di organico.

3. Il bando deve indicare:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) il termine di presentazione della domanda e di chiusura del procedimento concorsuale;
- c) le modalità dell'invio di presentazione della domanda;
- d) i documenti da presentare;
- e) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- f) i requisiti per il rilascio del titolo;
- g) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria, oltre a quelli previsti dall'art.8, comma 4 Legge n. 21/92, nonché il relativo punteggio;
- h) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- i) le materie d'esame.

4. Le materie d'esame consistono in:

- a) conoscenza della legislazione nazionale, regionale e della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea;
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia.

c) eventuale conoscenza di lingue straniere. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

5. I titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria valutabili sono:

- a) anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente;
- b) anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- c) titoli di studio e corsi professionali attinenti al servizio;
- d) carichi di famiglia;
- e) la conoscenza di lingue straniere.

Qualora più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza o l'autorizzazione verrà assegnata nel rispetto delle seguenti prerogative:

- al più anziano di età;
- al soggetto con il maggior carico familiare;
- al soggetto che ha presentato per prima la domanda, intendendo in tal senso la data di spedizione del plico raccomandato;
- per sorteggio.

6. I punteggi sono così ripartiti:

- a) ai titoli, un massimo del 35%;
- b) alle prove d'esame, un massimo 60%;
- c) conoscenza della lingua straniera, un massimo 5%.

7. Costituiscono titoli di preferenza:

- a) aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione per un periodo complessivo di almeno sei mesi;
- b) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente;

8. Le domande per la partecipazione al concorso pubblico debbono essere presentate, in carta semplice, al Comune e devono indicare:

- a) generalità, Stato, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente;
- b) dichiarare di essere in possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento.

La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dalle dichiarazioni previste dal bando, pena l'esclusione dalle procedure di gara.

9. L'Ufficio Suap valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi con la pubblicazione di una determinazione del Responsabile preposto all'Ufficio.

10. La Commissione di concorso, operante come collegio perfetto, costituita a seguito di provvedimento del Responsabile del Settore in cui è incardinato il SUAP, è composta da:

- a) Presidente: Responsabile del Servizio/Settore interessato;
- b) N.2 Componenti: esperti del settore;
- c) Segretario: dipendente comunale appartenente con qualifica non inferiore alla ex cat. C);

11. La Commissione di concorso, esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria dei candidati e la trasmette al Responsabile del Settore in cui è incardinato il SUAP per l'approvazione.

13. La graduatoria ha validità di 3 anni dalla data di approvazione; i posti di organico resisi vacanti nel corso del periodo di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

14. Entro 15 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, l'Ufficio SUAP notifica ai candidati l'esito del concorso assegnando agli interessati, fatte salve cause di forza maggiore, un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Le autorizzazioni sono attribuite con determinazione dirigenziale.

15. La mancata produzione dei documenti previsti, ovvero l'accertata carenza delle condizioni necessarie per lo svolgimento del servizio, comporta la non assegnazione della licenza. In tal caso si procederà ad ulteriore assegnazione sempre sulla base della graduatoria di merito approvata;
Verifica del veicolo

16. Prima dell'inizio del servizio il titolare della licenza o dell'autorizzazione dovrà altresì presentare:

- fotocopia della carta di circolazione dell'autovettura o motocarrozzetta da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing ovvero copia della dichiarazione di conformità nel caso il veicolo non sia ancora immatricolato;
- contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia.

Il veicolo utilizzato per il servizio è sottoposto a verifica da parte del Responsabile della Polizia Municipale che dovrà controllare l'aspetto funzionale ed estetico del veicolo che deve essere in buono stato di conservazione, di funzionamento e di decoro.

ART. 12 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Dall'avvenuta assegnazione dell'autorizzazione oppure dall'acquisizione per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare ha l'obbligo di iniziare o fare iniziare il servizio entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di attribuzione, o dall'avvenuto trasferimento del titolo autorizzatorio. Il termine può essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata, per ulteriori 30 giorni.

2. L'interessato, prima dell'inizio del primo servizio provvede ad installare il tassmetro munito del relativo sigillo.

ART. 13 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato purché siano sottoposte a vidimazione annuale entro il 31 dicembre presso l'Ufficio SUAP.

2. La vidimazione è effettuata al permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio dell'attività.

ART. 14 - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI

1. I conducenti dei veicoli adibiti a servizi Taxi ed N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed efficiente il veicolo;
- b) recare con sé, durante il servizio, i documenti di circolazione e di guida nonché l'autorizzazione all'esercizio, ed esibirli a richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia;

- c) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- d) durante il servizio, indossare abiti confacenti al servizio prestato;
- e) assumere con il pubblico un comportamento corretto;
- f) verificare all'interno del veicolo, ad ogni fine della corsa, se all'interno della vettura siano stati dimenticati oggetti e, in caso positivo, consegnarli entro 24 ore presso l'Ufficio Oggetti smarriti del Comune;
- g) dare comunicazione all'Ufficio Suap entro il termine di 30 giorni, del cambio di residenza;
- h) comunicare immediatamente all'Ufficio Suap dell'avvenuto sinistro che abbia comportato la revisione presso la MCIC;
- i) effettuare, se non richiesto dal cliente, il percorso più breve oppure quello più economico per raggiungere il luogo dallo stesso indicato o concordato;
- j) quando il veicolo si trovi, durante le ore notturne, fuori dalle aree dedicate alla sosta riservata ed è disponibile, tenere il segnale "taxi" illuminato;
- k) quando il veicolo sia in servizio, rimanere a disposizione del cliente vicino al proprio veicolo;
- l) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta riservata, a disposizione del pubblico e pronto a rispondere tempestivamente alle chiamate;
- m) sostare con i veicoli taxi nelle apposite piazzole destinate a tale scopo dal Comune;
- n) nelle piazzole i conducenti dei taxi prendono posto rispettando l'ordine di arrivo;
- o) chiedere il prezzo del solo importo che sia visualizzato sul tassametro e di eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, comunicandoli e chiarendoli preventivamente al cliente;
- p) assicurarsi che il tassametro sia funzionante;
- q) rispettare gli orari ed i turni di servizio assegnati;
- r) mettere in azione il tassametro solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccarlo quando giunto a destinazione oppure quando la corsa sia interrotta su richiesta del cliente, salvi i casi in cui trattasi di corsa il cui prezzo sia stato concordato con il cliente;
- s) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve darne immediata informazione al cliente, chiedendo se lo stesso intenda proseguire la corsa; in tali casi l'importo sarà calcolato dal conducente per approssimazione sul percorso chilometrico compiuto in base alle vigenti tariffe.

2. Per gli esercenti il servizio di noleggio con conducente, oltre quanto sia compatibile e stabilito nel comma 1, vige l'obbligo di:

- a) dare comunicazione all'Ufficio Suap, entro il termine di 30 giorni, della variazione dell'indirizzo della rimessa;
- b) rispettare l'orario ed il luogo concordato per la prestazione del servizio, salvo cause di forza maggiore da documentarsi all'Ufficio Suap, che ne darà valutazione;
- c) assicurarsi che il contachilometri sia efficiente;
- d) comunicare all'Ufficio Suap ogni eventuale sospensione del servizio ed il relativo periodo.

3. I conducenti di taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente, nel periodo di effettuazione del servizio hanno diritto:

- a) ad essere informati con tempestività dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- b) a chiedere al cliente un anticipo non superiore al 30% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
- c) di rifiutare la corsa del cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
- d) su richiesta dell'interessato, possono essere concessi al conducente, per motivi di salute o gravi situazioni familiari ed a seguito di presentazione della relativa certificazione, turni particolari;
- e) le assenze, anche di un solo giorno, debbono essere comunicate all'Ufficio Suap;
- f) il titolare dell'autorizzazione ha diritto a 30 giorni ogni anno di congedo, con possibilità di poterne usufruire anche in periodi frazionati. L'assenza per congedo, superiore a 15 giorni, deve

essere comunicata all'Ufficio Suap il quale ha la facoltà, per carenza di veicoli in servizio, di rinviarle.

4. I conducenti di veicoli Taxi ed N.C.C. hanno il divieto di:

- a) interrompere il servizio se non richiesto dal cliente, tranne nei casi di accertabile forza maggiore o di pericolo;
- b) durante la corsa fumare e/o mangiare;
- c) non rispettare il percorso eventualmente concordato con il cliente tranne nei casi di accertabile forza maggiore o di pericolo;
- d) permettere la conduzione del veicolo ad altri anche se in possesso di patente idonea;

5. In aggiunta ai divieti previsti nel comma precedente, quando il veicolo non si trovi nell'autorimessa, il conducente del servizio N.C.C. non deve accettare prenotazioni del servizio tramite telefono, radio, computer, a bordo del veicolo.

ART. 15 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al servizio Taxi od N.C.C. debbono:

- a) avere in dotazione gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle normative che disciplinano la circolazione stradale;
- b) avere in dotazione un bagagliaio in grado di contenere valigie e contenitori atti al trasporto di cose od animali domestici al seguito dell'utente; è consentita l'installazione di un portabagagli all'esterno del veicolo, qualora consentito dalla normativa vigente;
- c) essere collaudati per almeno quattro posti e non più di 8 posti destinati ai passeggeri;
- d) rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente per l'inquinamento.

2. I veicoli adibiti al servizio Taxi debbono:

- a) avere in dotazione un tassametro omologato che sia in grado di visualizzare con caratteri preferibilmente luminosi l'importo massimo da corrispondere al conducente per l'effettuazione del servizio;
- b) avere in dotazione a bordo, a disposizione del cliente ed esposto, il tariffario autorizzato dall'Amministrazione comunale;
- c) esporre in modo visibile sugli sportelli anteriori il contrassegno indicante il numero dell'autorizzazione, lo stemma ed il nome del Comune, l'eventuale collegamento radio e, sulla parte posteriore della carrozzeria, tenere applicata una targa recante lo stemma del Comune, il numero dell'autorizzazione e la targa "Servizio pubblico" in colore nero;
- d) durante il servizio, recare sul tetto della vettura il segnale illuminabile "TAXI";
- e) all'interno dello sportello sinistro, avere fissata una targa recante il numero dell'autorizzazione comunale;

3. I veicoli adibiti al servizio N.C.C. debbono:

- a) esporre all'interno del parabrezza anteriore, se munito, o sulla parte anteriore del veicolo, un contrassegno con la scritta "noleggio" ed una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale ed il numero dell'autorizzazione.
- b) avere a bordo esposto alla visione del cliente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

ART. 16 - PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE

1. È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sui veicoli purché conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 235/1992 (Nuovo Codice della Strada).

ART. 17 - TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
2. I veicoli adibiti a servizio Taxi ed N.C.C. possono essere adattati per il trasporto di soggetti diversamente abili. Detti veicoli debbono esporre il simbolo di accessibilità.

ART. 18 - COMMISSIONE CONSULTIVA

1. La Commissione consultiva di cui all'art. 8 comma 6 della LR 10/2024, chiamata a svolgere le proprie funzioni riguardo a problematiche generali relative al servizio, viene nominata con determinazione del Responsabile del Suap ed è composta da:

- Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato
 - n. 1 rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative
 - n. 1 rappresentanti delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap
 - n. 1 rappresentante liberamente eletto tra i taxisti ed i noleggiatori che esercitano attività nel territorio comunale, all'interno del proprio ambito
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale appartenente con qualifica non inferiore alla ex cat. C);
 3. La commissione dura in carica quattro anni.

2. La Commissione è chiamata a svolgere le seguenti funzioni:

- esprime parere non vincolante sullo schema di regolamento comunale ovvero sulle sue successive modifiche ed integrazioni;
- esprime parere sullo svolgimento del servizio di taxi o di noleggio con conducente;
- esprime parere sui provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca delle licenze ed autorizzazioni;
- risponde al Sindaco su qualsiasi questione relativa al servizio.

ART. 19 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 10/2024 e del presente regolamento, sono sanzionate:
 - dagli articoli 70, 85 ed 86 del vigente codice della strada di cui al Decreto Legislativo n. 285/1992;
 - dal Capo V della Legge Regionale n. 10/2024;
 - dal presente Regolamento.
2. Chiunque violi le altre disposizioni di cui al presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,65 a euro 516,46, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

ART. 20 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile preposto al Servizio competente per materia, dispone la revoca dell'autorizzazione qualora in capo al titolare dell'autorizzazione venga meno uno dei requisiti previsti dall'art.5 del presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 11-bis della L. n. 21/1992, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dalla L.R. n. 10/2024, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della L. n. 21/1992 è punita:
 - a) con un mese di sospensione dal ruolo alla prima inosservanza;
 - b) con due mesi di sospensione dal ruolo alla seconda inosservanza;
 - c) con tre mesi di sospensione dal ruolo alla terza inosservanza;
 - d) con la cancellazione dal ruolo alla quarta inosservanza.